

Il commercialista telematico

<http://www.commercialistatelematico.com>

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

**componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi**

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

Con la fattiva collaborazione dell'Avv. Suppa Maria

RUOLI ERARIALI ARTICOLO 42 del D.P.R. N.600 del 29 SETTEMBRE 1973				
MODIFICHE LEGISLATIVE	TERMINI PER L'ISCRIZIONE A RUOLO	CONSEGNA DEI RUOLI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	NOTIFICA CARTELLE	NOTE:
	Articolo 17 del D.P.R.29 settembre, n.602 e successive modificazioni ed integrazioni.	Articolo 24 del D.P.R. n.602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni.	Articolo 25 del D.P.R. 29 settembre, n.602 e successive integrazioni e modificazioni.	
Sino al 30	L'articolo 17 del	L'articolo 13 del D.P.R.	Per i ruoli consegnati al	- La Corte di Cassazione a

		concessionario del servizio di riscossione previsti dall'articolo 24 del D.P.R.n.602/73 nella versione vigente <i>ratione temporis</i>, (prima, quindi, delle modifiche operate dall'art.10 del D.L.gs.n.46/1999) deve riconoscersi natura decadenziale, perché altrimenti se l'Ente impositore potesse trattenere all'infinito i ruoli senza consegnarli al Concessionario, tutto il sistema subirebbe una vistosa falla, colmabile solo con il richiamo al termine decennale di prescrizione ordinaria che, però, la giurisprudenza costituzionale mostra di ritenere inadeguato.	La Suprema Corte ha ribadito che dalla formulazione letterale e dal tenore logico delle espressioni usate dal legislatore nell'art.25 del D.P.R. n.602/1973 vigente <i>ratione temporis</i> emerge, inequivocabilmente, la natura perentoria del termine previsto dal testo de quo (e cioè, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato). La Suprema Corte ha, altresì, sottolineato che il carattere perentorio del predetto termine è desumibile anche dalla funzione che allo stesso è assegnata, da individuarsi nella necessità di non lasciare il contribuente soggetto alla verifica di cui all'art.36 bis cit. esposto indefinitivamente all'azione esecutiva del Fisco, e determina, quindi, ove non rispettato, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto di far valere la propria pretesa.	In senso contrario si, è, però, espressa la Corte Costituzionale con la recente ordinanza n.352 del 19/11/2004. La Consulta, infatti, nella pronuncia de qua ha sottolineato (in conformità con quanto già in precedenza affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 19 luglio 1999, n.7662 e dell'8 marzo 2001, n.3413) che il termine contenuto nell'art.17 del D.P.R. n.602/1973 si riferisce, esclusivamente, all'iscrizione a ruolo delle imposte dovute e della consegna degli stessi all'intendenza di finanza, di modo che le ulteriori fasi del procedimento di riscossione, quali la consegna dei ruoli al concessionario e la notifica della cartella di pagamento (previste dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. n.602/73), possono avvenire anche dopo, senza che si verifichi la decadenza della pretesa tributaria.
Dal 1 luglio 1999 sino all'8 giugno 2001	L'articolo 6 del D.L.gs. n.46 del 26 febbraio 1999, in vigore dall'1	L'art.37, comma 1, del D.L.gs. del 26 febbraio 1999, n.46, con effetto dal 1 luglio 1999, ha	Per effetto delle modifiche apportate all'art.25 cit. dall'art.11 del D.Lgs.n.46 del 26/02/1999:	

Segue dal 1 luglio 1999 sino all'8 giugno 2001	luglio 1999, ha modificato l'articolo 17 cit.. Il nuovo testo dell'articolo 17 cit. dispone espressamente che le somme che risultano dovute in base agli accertamenti dell'ufficio sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. E' importante sottolineare che la disposizione in oggetto si applica solo a partire dalle denunce presentate dopo il 1 gennaio 1999; per le dichiarazioni presentate sino al 1 gennaio 1999, continua, quindi, ad applicarsi l'articolo 17	abrogato l'articolo 13 del D.P.R. n.602/73. L'art.10 del medesimo D.L.gs. n.46/1999, ha, poi,(sempre a decorrere dall'1 luglio 1999) sostituito l'art.24 del D.P.R. n.602/1973. Tramite questo nuovo assetto normativo è venuto meno il sistema della doppia consegna dei ruoli dagli Uffici all'Intendente di finanza e da questi al concessionario, prevedendosi, invece, la diretta formazione del ruolo da parte degli Uffici e la consegna del ruolo stesso direttamente dai singoli Uffici ai concessionari. L'art. 24 del D.P.R. n.602/1973, inoltre, nella sua nuova formulazione ha eliminato qualsiasi termine ex lege per la consegna dei ruoli dagli Uffici ai concessionari. L'art.24 cit. rimette, poi, alla decretazione ministeriale le procedure e le modalità di formazione e consegna dei ruoli. Al riguardo, l'articolo 4	per i ruoli consegnati al concessionario nel periodo che va dall'1 luglio 1999 sino all'8 giugno 2001, la cartella di pagamento va notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna dei ruoli all'esattore(oggi concessionario).	
--	--	--	---	--

	nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.L.gs. n.46/1999. N.B. Come precisato dal novellato art.12 del D.P.R. n.602/1973, "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica del titolare dell'Ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo". N.B. La Corte di Cassazione, sez.trib., con la sentenza n.20859 del 27 ottobre 2004 ha precisato che in tema di riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette, ai sensi dell'art.67,	del Decreto ministeriale n.321 del 03/09/1999(in vigore dal 1 ottobre 1999) stabilisce che: -per i ruoli trasmessi al CNC(consorzio nazionale obbligatorio tra concessionari)fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; -per i ruoli trasmessi al CNC tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.		
--	---	---	--	--

Segue dal 1 luglio 1999 sino all'8 giugno 2001 Segue dal 1 luglio 1999, sino all'8 giugno 2001	comma 2, lett.b), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, e dell'art.19 d.m. 28 dicembre 1989, che ha dato attuazione alla norma anzidetta, nel caso di riscossione di somme dovute da soggetti sottoposti a procedura concorsuale, il momento iniziale della decorrenza del termine per l'iscrizione a ruolo deve essere individuato non nella data in cui l'accertamento è divenuto definitivo-data stabilita dall'art.17, ultimo comma, cit.rispetto al quale la normativa suindicata ha natura speciale-, bensì, in quella della chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivo.			
--	---	--	--	--

Segue dal 9 giugno 2001 al 31 dicembre 2004	1999, continua, quindi, ad applicarsi l'articolo 17 nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.L.gs. n.46/1999. N.B. La Corte di Cassazione, sez.trib., con la sentenza n.20859 del 27 ottobre 2004 ha precisato che in tema di riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette, ai sensi dell'art.67, comma 2, lett.b), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, e dell'art.19 d.m. 28 dicembre 1989, che ha dato attuazione alla norma anzidetta, nel caso di riscossione di somme dovute da soggetti sottoposti a procedura			
---	---	--	--	--

Segue dal 9 giugno 2001 al 31 dicembre 2004	concorsuale, il momento iniziale della decorrenza del termine per l'iscrizione a ruolo deve essere individuato non nella data in cui l'accertamento è divenuto definitivo-data stabilita dall'art.17, ultimo comma, cit.rispetto al quale la normativa suindicata ha natura speciale-, bensì, in quella della chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivo. N.B. Iscrizione a ruolo per: -Tarsu. L'articolo 72 del D.L.gs. 507/93 richiede che il ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata			
---	---	--	--	--

	prodotta la denuncia ovvero è stato notificato l'avviso di accertamento, deve essere formato e reso esecutivo. -Ici. L'articolo 12 del D.L.gs. 504/92 prevede che il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente. -Tosap e imposta sulla pubblicità. A differenza della Tosap, per la quale la legge(articolo 51 del D.L.gs. 507793) non prevede termini di decadenza per la riscossione coattiva a mezzo			
--	--	--	--	--

Segue dal 9 giugno 2001 al 31 dicembre 2004	ruolo, per l'imposta sulla pubblicità l'articolo 9 dello stesso decreto 507, fissa dei termini di decadenza per la formazione del ruolo. .			
Segue dal 9 giugno 2001 al 31 dicembre 2004				
Dall'1 gennaio 2005 in poi	L'articolo 6 del D.L.gs. n.46 del 26 febbraio 1999, in vigore dall'1 luglio 1999, ha modificato l'articolo 17 cit.. Il nuovo testo dell'articolo 17 cit.dispone espressamente che le somme che risultano dovute in base agli accertamenti dell'ufficio sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro	L'art. 24 del D.P.R. n.602/1973, così come modificato dall'art.10 del D.L.gs.n.46/1999 ha eliminato qualsiasi termine ex lege per la consegna dei ruoli dagli Uffici ai concessionari. L'art.24 cit. rimette, poi, alla decretazione ministeriale le procedure e le modalità di formazione e consegna dei ruoli. Al riguardo, l'articolo 4 del Decreto ministeriale n.321 del 03/09/1999(in vigore dal 1 ottobre 1999) stabilisce che:	L'articolo 1, comma 417, lett.c della Legge 30 dicembre 2004 n.311(Finanziaria 2005) reintroduce espressamente un termine per la notifica della cartella di pagamento, fissato entro: -l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo ordinario; -ovvero l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di consegna del ruolo straordinario. Allo scopo di poter	La nuova formulazione dell'art.25 introdotta dalla Finanziaria 2005 viene a rendere coerente ai principi costituzionali la disciplina di un elemento essenziale del percorso legislativamente tipizzato che, sorgendo dalla formazione e sottoscrizione del ruolo, conduce alla notificazione della cartella di pagamento, passando attraverso la consegna del ruolo al concessionario.

Segue dall'1 gennaio 2005 in poi	il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. E' importante sottolineare che la disposizione in oggetto si applica solo a partire dalle denunce presentate dopo il 1 gennaio 1999; per le dichiarazioni presentate sino al 1 gennaio 1999, continua, quindi, ad applicarsi l'articolo 17 nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.L.gs. n.46/1999. N.B. La Corte di Cassazione, sez.trib., con la sentenza n.12587 del 08/07/2004 ha chiarito che il succitato art. 17 è applicabile	-per i ruoli trasmessi al CNC(consorzio nazionale obbligatorio tra concessionari)fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; -per i ruoli trasmessi al CNC tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.	individuare facilmente i suddetti termini, l'art.1, comma 417 cit. . modifica l'art.12, comma 3 dello stesso D.P.R. N.602/1973, prevedendo che nel ruolo sia indicata la sua natura(ordinario o straordinario). I nuovi termini previsti dalla Finanziaria 2005 sono espressamente qualificati "a pena di decadenza", cioè perentori. Per effetto dell'art.1, comma 420 della Legge n.311/2004(Finanziaria 2005), le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1 luglio 2005. N.B. Con provvedimento del 7 gennaio 2005 l'Agenzia delle Entrate ha disposto modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.	
--	--	--	---	--

Segue dall'1 gennaio 2005 in poi	anche alle imposte diverse da quelle sul reddito, quale per esempio l'IVA. N.B. L'articolo 23 del D.L.gs. n.46 del 26/02/1999 stabilisce espressamente che le disposizioni previste dall'articolo 17 del D.P.R. n.602/1973, così come riformulato dall'art.6 dello stesso D.L.gs. n.46/1999, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto. N.B. La Corte di Cassazione, sez.trib., con la sentenza n.20859 del 27 ottobre 2004 ha precisato che in tema di riscossione coattiva delle			
--	--	--	--	--

Segue dall'1 gennaio 2005 in poi	tasse e delle imposte indirette, ai sensi dell'art.67, comma 2, lett.b), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, e dell'art.19 d.m. 28 dicembre 1989, che ha dato attuazione alla norma anzidetta, nel caso di riscossione di somme dovute da soggetti sottoposti a procedura concorsuale, il momento iniziale della decorrenza del termine per l'iscrizione a ruolo deve essere individuato non nella data in cui l'accertamento è divenuto definitivo-data stabilita dall'art.17, ultimo comma, cit.rispetto al quale la normativa suindicata ha natura speciale-, bensì, in quella della chiusura della procedura fallimentare per mancanza di			
--	--	--	--	--

Segue dall'1 gennaio 2005 in poi	attivo.			
--	----------------	--	--	--

Lecce, febbraio 2005